

REPUBBLICA ITALIANA

Annó 77° - Numero 34

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 agosto 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI MISILISCEMI

SOMMARIO

Statuto del comune di Misiliscemi	Pag. 3
---	--------

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI MISILISCEMI

(Libero Consorzio comunale di Trapani)

TITOLO I - Principi e disposizioni generali

Articolo 1. Autonomia Statutaria

Articolo 2. Sede Comunale - Stemma e Gonfalone - Santo Patrono

Articolo 3. Finalità - Promozione e sviluppo

TITOLO II – Organi istituzionali del Comune

Capo primo: Consiglio Comunale

Articolo 4. Il Consiglio Comunale

Articolo 5. I Consiglieri Comunali

Articolo 6. Gruppi Consiliari

Articolo 7. Commissioni Consiliari

Articolo 8. Commissione Consiliari Speciali

Articolo 9. Il Presidente del Consiglio

Articolo 10. Competenze del Presidente del Consiglio

Articolo 11. Revoca del Presidente

Articolo 12. Ufficio di Presidenza

Capo secondo: Il Sindaco e la Giunta Comunale

Articolo 13. Il Sindaco

Articolo 14. Il Vice Sindaco

Articolo 15. La Giunta Comunale

Articolo 16. Dimissioni del Sindaco

Articolo 17. Mozione di sfiducia

TITOLO III - La partecipazione popolare

Articolo 18. L'iniziativa popolare

Articolo 19. Libere forme associative

Articolo 20. Referendum

Articolo 21. Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 22. Il diritto di accesso agli atti amministrativi

Articolo 23. Consulte Comunali

Articolo 24. Consiglio comunale dei ragazzi

Articolo 25. Pro loco

TITOLO IV – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo primo: Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 26. Principi generali e finalità

Articolo 27. Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

Articolo 28. Il Segretario generale comunale

Articolo 29. Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Articolo 30. Collaborazioni esterne

Articolo 31. Pubblicità e Atti

Articolo 32. Organizzazione sul territorio comunale

Capo secondo: Gestione economica e finanziaria

Articolo 33. Disposizioni in materia finanziaria

Articolo 34. Attività contrattuale

Articolo 35. Revisori dei conti

Articolo 36. Tesoreria

Articolo 37. Controllo economico della gestione

TITOLO V – Disposizioni finali

Articolo 38. Approvazione dello Statuto

Articolo 39. Revisione ed abrogazione dello Statuto

Articolo 40. Disposizioni finali

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Autonomia statutaria

Il Comune di Misiliscemi è stato istituito con la Legge Regionale n. 3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7, parte prima, del 19 febbraio 2021 mediante scorporo delle contrade di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate dal Comune di Trapani; ciò al fine di riconoscere al predetto territorio una propria identità socio-economica e territoriale.

Il Comune di Misiliscemi è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica e della Costituzione Italiana.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

ART. 2

Sede Comunale - Stemma e Gonfalone - Santo Patrono

Il comune ha sede in Misiliscemi presso la Casa Comunale, ha un proprio Gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale che ne descrive le caratteristiche e della quale sarà richiesta la necessaria concessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità da quanto previsto dal DPCM del 28/01/2011. Nelle cerimonie ufficiali il Gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del Gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione del Sindaco o suoi delegati.

Il comune di Misiliscemi riconosce in San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, il patrono del Comune.

ART.3

Finalità - Promozione e sviluppo

Il Comune persegue lo sviluppo economico, sociale e culturale, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali, mediante attività di pianificazione, programmazione, promozione e cooperazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Trapani e con la regione Sicilia.

Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità di tutta la comunità. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda, altresì, la coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.

Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che riconoscono i diritti fondamentali della persona umana e delle libertà democratiche. Si propone, a tal fine, di organizzare, strutturare e programmare azioni e politiche che promuovano la cultura della pace e il rispetto dei diritti umani e che diano vita ad una società basata sull'educazione alla pace, alla nonviolenza, alla fratellanza, alla sussidiarietà reciproca.

Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- 1) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- 2) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- 3) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, agricole, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche presenti sul proprio territorio; tutela dell'ambiente, perseguita vigilando sul corretto impiego del territorio, mediante l'utilizzo delle risorse naturali e dell'energia derivante da fonti rinnovabili, riducendo i fattori di inquinamento e promuovendo la cultura della sostenibilità delle attività umane;
- 4) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- 5) favorire tutte le attività che possano sviluppare l'aeroporto "Vincenzo Florio" per finalità turistiche, socio-economiche e commerciali del territorio di Misiliscemi;
- 6) valorizzazione la sentieristica e la viabilità minore attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, procede al recupero dei sentieri, valorizzando, altresì, le infrastrutture ad esso collegate;
- 7) tutela della vita umana, della persona, della famiglia e dei minori, valorizzazione e sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; garanzia del diritto alla pratica sportiva indipendentemente dalle condizioni fisiche e caratteriali della persona;
- 8) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- 9) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- 10) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO PRIMO: CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, ne determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, adotta solamente provvedimenti urgenti ed inderogabili.

Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge e dallo Statuto.

I programmi devono essere dotati di una relazione contenente anche l'eventuale spesa presunta degli interventi da realizzare.

Gli atti deliberativi proposti dalla Giunta al Consiglio debbono essere redatti in modo tale da consentire l'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo cui devono attenersi, nell'attuazione, la Giunta e gli altri organi del Comune.

Nell'adozione degli atti fondamentali devono essere privilegiati il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Il Consiglio Comunale delibera, inoltre, in ordine alle competenze allo stesso demandate da leggi speciali ed a quelle dettate nella normativa del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Consiglio Comunale approva un proprio regolamento con il quale disciplina il suo funzionamento, ivi compreso gli istituti di partecipazione e l'eventuale possibilità per i Consiglieri, per i soggetti che per Legge devono intervenire e/o invitati dal Presidente, di partecipare in videoconferenza.

ART. 5

I Consiglieri Comunali

Essi rappresentano l'intera comunità. L'elezione, la posizione giuridica ed il numero dei consiglieri sono regolati dalla legge.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato oltre al diritto di accesso ai locali comunali previo raccordo con i dirigenti competenti.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, proposte di deliberazione ed emendamenti sulle proposte all'ordine del giorno.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge. Le proposte di deliberazione formulate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio e al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e i pareri. Conclusa favorevolmente l'istruttoria il Presidente iscrive la Proposta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale; consistono in correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

I Consiglieri, in numero minimo di tre, hanno facoltà di presentare mozioni per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio. La mozione consiste in una proposta, da sottoporre al Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 6 **Gruppi Consiliari**

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.

E' possibile istituire, presso il Comune di Misiliscemi, la Conferenza dei capigruppo; i compiti e il funzionamento della stessa sono oggetto del regolamento del Consiglio comunale.

ART. 7

Commissioni Consiliari

Il Consiglio comunale, come previsto da apposito regolamento, potrà istituire al proprio interno commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, consultive.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni possono essere consultate dal Sindaco e dalla Giunta. Le commissioni possono assolvere funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti.

Le commissioni hanno titolo a richiedere le documentazioni utili all'espletamento dei compiti ad esse conferite.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 8

Commissione Consiliari Speciali

Il Consiglio Comunale può, a maggioranza assoluta dei suoi membri, istituire Commissioni Consiliari Speciali per la trattazione di argomenti ritenuti di particolare interesse per la collettività locale.

Le modalità di nomina e di funzionamento delle stesse sono disciplinate dal regolamento consiliare per le Commissioni Consiliari permanenti.

L'oggetto e la durata della Commissione, sono stabiliti con la deliberazione consiliare di istituzione.

Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, gli amministratori degli enti, istituzioni, aziende e società dipendenti o controllate, il Segretario Comunale, il Direttore Generale e tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con la Commissione e a prestare ogni tipo di intervento sia loro richiesto dalla medesima nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio Comunale può, a maggioranza assoluta dei suoi membri, istituire Commissioni Consiliari di inchiesta o di controllo e garanzia su qualsiasi materia attinente l'attività dell'Amministrazione e degli enti, istituzioni, aziende, società, da essa dipendenti o controllati attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati che verrà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

ART. 9

Il Presidente del Consiglio

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e ai suoi organi e ai Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dalle altre norme vigenti in questo Comune e dal regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Per le convocazioni del Consiglio e della Conferenza dei capi gruppo, per l'attivazione e il funzionamento delle Commissioni, per l'esercizio delle altre funzioni attribuite al Consiglio Comunale, il Presidente si avvale della apposita struttura che costituisce l'ufficio del Consiglio; per gli altri servizi si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale.

Al Presidente saranno assegnati appositi locali, arredati e con i necessari supporti, ove potranno riunirsi anche i gruppi consiliari.

ART. 10

Competenze del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio:

- a) svolge le funzioni previste dalla legge e dalle vigenti norme regolamentari, compreso la convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capi gruppo, l'attivazione delle Commissioni consiliari. Inoltre, cura la programmazione delle risorse, le direttive per la gestione ed il controllo relativamente all'attività della struttura operativa che si occupa della funzionalità e dell'organizzazione del Consiglio e dei suoi organi;
- b) Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, i tempi della discussione per ciò che non è regolamentato dal regolamento, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori;
- c) esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione;
- d) Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
- e) Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi

sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

- f) Il Presidente può sospendere e chiudere i lavori del Consiglio nei casi di disordini e nella oggettiva difficoltà nella prosecuzione dei lavori stessi.

Art. 11 **Revoca del Presidente**

Un terzo dei Consiglieri assegnati può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.

La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito all'Ufficio di Presidenza nonché al Consigliere Anziano. Il Presidente, o il Vicepresidente, a seconda che la richiesta riguardi rispettivamente la revoca del Vicepresidente o del Presidente, sono tenuti a convocare il Consiglio entro dieci giorni. Qualora sia simultaneamente richiesta la revoca del Presidente e del Vicepresidente la convocazione della seduta è disposta, nel termine sopra indicato, dal Consigliere Anziano.

La seduta per la proposta di revoca non può essere presieduta dal consigliere interessato.

La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 12 **Ufficio di presidenza**

Nella prima seduta il Consiglio Comunale, effettuati gli adempimenti previsti dalla legge, elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente.

E' proclamato eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

Se con la prima votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione ed è proclamato eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza semplice cioè il maggior numero di voti.

Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione del Vicepresidente con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

Sino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano per numero di preferenze.

Il Presidente si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni degli uffici comunali.

CAPO SECONDO: IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ART. 13 **Il Sindaco**

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza ed esercita poteri di autorganizzazione delle competenze e dei servizi disimpegnati dagli uffici.

Il Sindaco, in particolare:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente. In sede giudiziaria ha la rappresentanza legale dell'ente; può delegare tale funzione ai Dirigenti;
- b) ha la responsabilità della direzione unitaria e del coordinamento politico-amministrativo del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) ha facoltà di delega, parziale e temporanea, delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori, su materie specifiche;
- f) conferisce incarichi, in via fiduciaria, ai Consiglieri Comunali per specifiche e particolari incombenze;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) convoca i comizi per i referendum comunali;
- i) adotta ordinanze;
- j) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Generale, del Direttore generale e dei dirigenti;
- k) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici ed i servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- l) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- m) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- n) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- o) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- p) convoca e presiede la Giunta Comunale, chiede al Presidente del Consiglio Comunale, quando lo ritiene necessario o opportuno, la convocazione del Consiglio

- Comunale;
- q) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - r) riceve interrogazioni e mozioni da parte dei Consiglieri Comunali.

ART. 14

Il Vicesindaco

Il Vicesindaco può essere designato dal Sindaco tra gli Assessori e sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco nonché di sospensione dalla carica previsti dalla legge per il Sindaco, le relative funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

ART. 15

La Giunta Comunale

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta viene nominata dal Sindaco in conformità alla normativa dettata dal D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. La sostituzione dell'assessore dimissionario o revocato deve avvenire entro 30 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori individuati dal Sindaco garantendo la rappresentanza dei due generi nella misura di almeno due quinti, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale vigente.

Gli Assessori possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Il Sindaco attribuisce a ciascun assessore funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politica amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui

è preposto.

La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali o comunque secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno della seduta, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche; la Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti alla stessa.

Alle sedute della giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e cura la verbalizzazione delle sedute sottoscrivendone i verbali.

L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti propri.

Le deleghe conferite dal Sindaco agli Assessori possono essere in ogni tempo revocate o modificate nell'oggetto. Di tale provvedimento è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica e secondo le modalità previste dalla legge.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

ART. 16 **Dimissioni del Sindaco**

Il Sindaco presenta le sue dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio.

Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario.

ART. 17
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco o dei componenti della giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei componenti il consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

TITOLO III: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 18

L'iniziativa popolare

Tutti i cittadini possono presentare proposte di interesse generale nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio; possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

Le proposte richiedono la raccolta di 100 firme e devono essere formalizzate e depositate a cura dei promotori in Segreteria per essere poi trasmesse agli Uffici per l'istruttoria. Ultimato l'iter amministrativo, entro tre mesi dalla loro presentazione, vengono trasmesse alla Presidenza del Consiglio Comunale che ha facoltà di iscrivere la proposta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria del Consiglio Comunale.

ART. 19

Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali;

e) può affidare in convenzione anche onerosa, locali di proprietà comunale ad enti e associazioni in cambio della loro cura in termini di manutenzione e decoro e dell'erogazione di servizi utili alla popolazione.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla legge, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci. I destinatari dei contributi dovranno rendicontare l'utilizzo dei contributi nelle forme e nei tempi richiesti dal Comune.

ART. 20

Referendum

Il Comune riconosce il referendum quale strumento di partecipazione popolare diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no". Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi su questioni di interesse generale e in materie di esclusiva competenza locale.

I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

E' indetto, altresì, referendum su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano il 10% degli iscritti nelle liste elettorali comunali.

La proposta soggetta a referendum è accolta se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se la proposta ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, ne valuta il risultato in apposita seduta e delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo.

Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione motivata.

Qualora al referendum abbia partecipato la metà degli aventi diritto, il Consiglio Comunale si deve pronunciare con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 21

Partecipazione al procedimento amministrativo

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso deve essere comunicato dall'Amministrazione ai destinatari dell'atto, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale, purché individuati o facilmente individuabili.

La comunicazione, di cui sopra, è personale ed è inviata dal responsabile del procedimento contestualmente all'avvio dello stesso. Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione potrà ricorrere ad idonee forme di pubblicità stabilite nel regolamento.

Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

- c) i termini e le modalità di audizione;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il diritto di presentare memorie scritte e documenti.

Gli uffici ed i responsabili di ciascun procedimento, ove non sia già direttamente stabilito dalla legge, sono individuati nel regolamento sul procedimento amministrativo.

I soggetti che ricevono comunicazione dell'avvio del procedimento e coloro che sono intervenuti possono prendere visione degli atti del procedimento, presentare memorie scritte e documenti purché pertinenti al procedimento stesso, chiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

Il regolamento disciplina, altresì, i limiti al diritto di partecipazione.

Sono esclusi dall'applicazione degli articoli precedenti i procedimenti relativi all'emanazione di norme regolamentari, di atti amministrativi di carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

Il responsabile e l'organo che emette l'atto deve obbligatoriamente motivarlo anche con riferimento alle eventuali audizioni, memorie e documenti presentati.

La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

ART. 22

Il diritto di accesso agli atti amministrativi

Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia un interesse debitamente motivabile, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, nonché dei concessionari di pubblici esercizi.

Il regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.

ART. 23

Consulte Comunali

Il Comune istituisce Consulte nei settori delle iniziative nei confronti dei giovani e ragazzi, degli anziani, dell'ambiente, della cultura, della qualità della vita. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive per invito degli organi istituzionali del Comune o su loro richiesta.

Le Consulte possono presentare al Sindaco pareri non vincolanti, proposte, iniziative e altre attività specifiche.

ART. 24

Consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 25

Pro loco

Il Comune riconosce all'associazione Pro loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale;
- b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- e) attività ricreative;
- f) coordinamento di iniziative ed attività locali.

La Pro loco, per l'espletamento della sua attività è esente da alcune tasse comunali (tasse occupazione spazi e aree pubbliche, affissioni ecc.).

Alla Pro loco può essere affidata la gestione di alcune attività comunali attinenti il settore di particolari iniziative locali tipiche delle finalità delle pro loco stesse.

Il Comune per favorire la promozione dell'attività della Pro loco, concede a detta associazione un contributo annuale, variabile in base alle risorse finanziarie disponibili, iscritta appositamente nel bilancio comunale di previsione, e da erogare in unica soluzione o anche in più rate durante l'anno.

Il contributo sarà corrisposto dopo il parere da parte dell'amministrazione comunale sul programma delle attività previste nell'anno nonché sul preventivo di spesa da parte della Pro loco che dovrà essere presentato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Pro loco dovrà far pervenire una relazione sull'attività svolta e un consuntivo dell'esercizio precedente.

La Pro loco sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento dei suddetti benefici qualora non dovesse essere in regola con l'iscrizione presso gli albi di legge.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO PRIMO: ORGANIZZAZIONI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 26

Principi generali e finalità

Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.

Gli uffici sono organizzati in modo da:

- a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
- c) assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

ART. 27

Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

Gli organi di governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.

La Giunta approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.

La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio nei documenti di Bilancio annuale e pluriennale.

I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.

I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ART. 28

Il Segretario Generale Comunale

Il Segretario comunale esercita la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione del Comune, affinché l'attività dell'Ente possa dispiegarsi nell'interesse del buon andamento e imparzialità.

Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco e, nel rispetto delle direttive da questi impartite, svolge compiti di collaborazione e funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente ed ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente.

Il Segretario comunale, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune.

Il Vice Segretario può essere nominato dal sindaco fra i dirigenti del Comune e svolge le funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 29

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può programmare le assunzioni, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione dell'area direttiva, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente siano titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 30

Collaborazioni esterne

Possono essere previste collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Il regolamento degli uffici stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione esterna, la durata, che non potrà essere comunque superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 31

Pubblicità e Atti

Le attività del Comune sono svolte nel rispetto del principio della pubblicità al fine di consentire la massima trasparenza e conoscenza dei provvedimenti.

L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare al massimo la conoscenza degli atti.

In tal senso il Comune promuove la progressiva digitalizzazione della propria attività e favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Promuove e favorisce, altresì i processi di informatizzazione nell'accesso ed erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese e di comunicazione in via telematica. Il Comune garantisce, altresì, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A tal proposito, per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi è stato istituito l'Albo Pretorio On-Line sul sito internet del Comune, dove vengono pubblicati i documenti riguardanti l'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente.

ART. 32

Organizzazione sul territorio comunale

Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa. Il Comune può istituire delegazioni sul territorio al fine di erogare servizi di base mediante "sportelli fissi e/o itineranti" con personale dedicato, che possano raccogliere e, se possibile, rispondere alle prime necessità del cittadino nei confronti dell'Amministrazione.

CAPO SECONDO: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 33

Disposizioni in materia finanziaria

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa determinati, dal regolamento di contabilità.

L'attività finanziaria e contabile del comune si esplica, essenzialmente e fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni normative, nella predisposizione e successiva deliberazione del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per il triennio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e nella predisposizione e nella successiva deliberazione della rendicontazione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

ART. 34

Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 35

Revisori dei conti

Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Collegio dei Revisore dei conti nominato tramite sorteggio dal Consiglio Comunale secondo le modalità di legge.

Il Collegio dei Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e ottempera agli ulteriori obblighi stabiliti dalla legge secondo una logica di costante e immediata collaborazione con l'amministrazione comunale volta al pieno raggiungimento dei principi contabili stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ART. 36

Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, se non diversamente regolamentato, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente con cadenza almeno settimanale;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 37

Controllo economico della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

Approvazione dello Statuto

Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.

Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriore emendamenti.

ART.39

Revisione ed abrogazione dello Statuto

La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità disposte per l'approvazione.

La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.

L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

ART. 40

Disposizioni finali

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 3 luglio 2023.

(2023.29.1737)014